



Consolato Generale d'Italia
Stoccarda

Acquisto della cittadinanza per discendenza (*ricostruzione*)

Informazioni generali

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello *ius sanguinis* (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla [Legge n. 91 del 5/12/1992](#) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Sono tenuti al pagamento delle percezioni TUTTI i soggetti maggiori di 18 anni che chiedono il "riconoscimento" della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo (in primo luogo "jure sanguinis" ma anche nelle altre ipotesi di attribuzione "ope legis: jure matrimoni" in caso di straniera coniugata con cittadino italiano anteriormente al 27/04/1983 e ove alla stessa non sia già stato riconosciuto il possesso della cittadinanza tramite passaporto o carta d'identità, ovvero "iuris communicatione" in caso la domanda sia presentata nella maggiore età del figlio).

La cosiddetta ricostruzione della cittadinanza riguarda le ipotesi di mancato esercizio per lungo tempo dei diritti e doveri conseguenti il possesso della cittadinanza italiana con connessa mancata presentazione degli atti di stato civile per la loro trascrizione.

La trattazione della domanda di riconoscimento o della cosiddetta ricostruzione della cittadinanza italiana è soggetta alla percezione consolare di **EUR 300,00**.

Il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento JURE SANGUINIS dei cittadini che sono in possesso di altra cittadinanza JURE SOLI , cioè per essere nati in Paesi quali, ad esempio, nord e sud America o Australia ed avere un avo nato in Italia ed emigrato nei suddetti Paesi, è stabilito in **730 giorni (2 Anni)** dalla data di presentazione della domanda.